

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
tel + 39 0403775551 fax + 39 0403775523	salute@regione.fvg.it salute@certregione.fvg.it I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

allegati:

n. 2

riferimento:

oggetto:

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA VARROA IN  
FVG 2017**

Alle Aziende per l'Assistenza Sanitaria  
n. 2, 3 e 5  
Alle Aziende Sanitarie Universitarie  
Integrate di Trieste e Udine  
SERVIZI VETERINARI  
PEC

Ai Consorzi degli Apicoltori delle Province di  
TRIESTE PEC/MAIL  
UDINE PEC/MAIL  
GORIZIA MAIL  
PORDENONE MAIL

e, per conoscenza,

Laboratorio Apistico Regionale - Friuli  
Venezia Giulia  
c/o Dipartimento di Scienze AgroAlimentari,  
Ambientali e Animali  
MAIL

Alla Direzione centrale Risorse agricole,  
forestali e ittiche  
Servizio competitività sistema  
agroalimentare  
PEC

Al Ministero della Salute  
Direzione Generale della sanità animale e  
farmaci veterinari  
Ufficio 2  
PEC

La nota prot. n. 0014114-09/06/2017-DGSAF-MDS-P del Ministero della Salute, allegata alla presente, prevede che le Regioni predispongano dei piani per il controllo della Varroa in funzione delle proprie realtà produttive ed ecoambientali. Tali piani devono altresì essere integrati dalla programmazione di un'attività di controllo ufficiale, atta a verificare l'effettuazione da parte degli apicoltori dei trattamenti, che dovrà prevedere anche la gestione delle non conformità.

Per quanto riguarda le tempistiche, le tecniche apistiche e i trattamenti con prodotti acaricidi, si rimanda alle indicazioni contenute nel "Piano di lotta alla *Varroa* nel 2017 in Friuli Venezia Giulia" elaborato a cura del Laboratorio Apistico Regionale, allegato alla presente e disponibile al seguente link:

<http://web.uniud.it/dipartimenti/disa/laboratorio-apistico-regionale-fvg/piano-di-lotta-territoriale-alla-varroa/Piano%20di%20Lotta%20alla%20Varroa%202017.pdf>

I trattamenti devono prevedere due interventi con prodotti acaricidi, il primo nel periodo estivo e il secondo nel periodo invernale.

L'esecuzione dei trattamenti deve avvenire contemporaneamente su tutte le colonie dell'apiario, e deve essere coordinata tra gli apicoltori che conducono alveari nella stessa area.

Nel caso di applicazione di metodi di lotta basti sulla tecnica apistica (blocco di covata, formazione di nuclei, favi trappola,) in sostituzione di trattamenti acaricidi, l'apicoltore dovrà riportare la procedura eseguita nel manuale di buona prassi igienico-sanitaria e documentare l'attività di monitoraggio per la valutazione dello stato di infestazione delle colonie..

I trattamenti eseguiti dagli apicoltori che effettuano attività di vendita (alimenti o materiale vivo) devono essere registrati, come previsto dall'allegato I, Parte A, Capo III punto 8 del del Reg. (CE) 852/2004, e tali registrazioni devono essere annotate sul registro dei trattamenti, come previsto dall'articolo 79 comma 1 del decreto legislativo 193/2006 e chiarito con la nota di questo Servizio prot. n. 13212/SPS-VETAL dd. 01.07.2009. Inoltre, per la attestare la tracciabilità dei prodotti utilizzati, devono essere conservate le evidenze di acquisto o di cessione da parte dei Consorzi Apistici dei farmaci utilizzati.

I Servizi Veterinari delle AAS/ASUI in indirizzo, nell'ambito dell'attività di farmacovigilanza programmata nel PRISAN, effettueranno controlli diretti a verificare la corretta applicazione del presente piano.

I controlli dovranno prevedere una verifica documentale, atta ad rilevare in particolare:

- presenza del registro trattamenti terapeutici e sua validazione;
- registrazione dei trattamenti;
- presenza della documentazione di acquisto dei farmaci
- registrazioni sufficienti (es. in caso di 1 solo trattamento per anno dovrà essere verificata la presenza di una procedura di utilizzo di tecniche apistiche inserita nel manuale di buona prassi igienico-sanitaria);
- rispetto dei dosaggi riportati nel bugiardino del farmaco utilizzato e dei momenti di intervento indicato nel piano elaborato dal Laboratorio Apistico Regionale;
- registrazioni complete e congruenti (es. numero di confezioni di medicinali sufficienti)

Nel caso in cui, nel corso della verifica documentale, venissero rilevati elementi di rischio e nei casi ritenuti opportuni dal Veterinario Ufficiale, dovrà essere effettuato un esame clinico su un campione casuale di alveari per rilevare il livello di infestazione da *Varroa*.

In presenza di forme di cliniche (presenza di api con verroe in fase foretica, ali deformi, addome deforme, piccolo e atrofizzato) accompagnate da segni di gravità tali da mettere a rischio la sopravvivenza delle famiglie nonché essere causa di reinfestazione degli apiari circostanti, il Veterinario ufficiale potrà ritenere che i trattamenti non siano stati eseguiti o non siano stati efficaci, e dovrà applicare quanto previsto dalla OM 17/02/1995, nel rispetto delle successive indicazioni del Ministero della Salute contenute nella nota n. prot. 13975 del 12 luglio 2013 avente per oggetto "indicazioni operative riguardanti l'applicazione della OM 17

febbraio 1995 recante norme per la profilassi della varroasi” e nella nota n. prot. 0022996 del 03/12/2013.

In caso di riscontro di non conformità al Piano, il Veterinario Ufficiale interverrà per assicurare, ai sensi dell'articolo 54, del Regolamento (CE) 882/2004, che venga posto rimedio alla situazione e nel decidere l'azione da intraprendere terrà conto della natura della non conformità e di eventuali precedenti concernenti lo stesso apicoltore.

A seconda della natura e della gravità delle non conformità accertate, i riferimenti normativi sono il d.lgs. 193/2006, per la gestione del farmaco veterinario, e il D.lgs. 193/2007, art. 6, commi 4 e 7, per la sicurezza alimentare.

I Servizi Veterinari delle AAS/ASUI e i Consorzi provinciali sono invitati a informare gli apicoltori sugli obblighi derivanti dall'applicazione del presente piano regionale per il controllo della Varroa.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Direttore del Servizio

Dott. Manlio Palei

*firmato digitalmente*

---

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.

*struttura competente: Servizio Sanità Pubblica Veterinaria*

*responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei / tel. 040 377 5559 / e-mail: manlio.palei@regione.fvg.it*

*referente della comunicazione: dott.ssa Marta Zanolla / tel. 040 377 5684 / e-mail: marta.zanolla@regione.fvg.it*

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.